



GIULIANO ROMANI –

giulianoromani@garibaldini.info

Approvata dal Parlamento Europeo la nuova direttiva sulle emissioni industriali

Regole più chiare e aria più pulita sono gli obiettivi principali della Direttiva sulle emissioni industriali approvata dal Parlamento europeo i primi di luglio



Regole più chiare e aria più pulita sono gli obiettivi principali della Direttiva sulle emissioni industriali approvata dal Parlamento europeo i primi di luglio. Il testo, frutto di un accordo col Consiglio dei Ministri, stabilisce limiti più severi, ad esempio per l'inquinamento atmosferico e offre ai governi nazionali una certa flessibilità nell'applicazione delle limitazioni per le centrali elettriche e la possibilità di sospendere le regole, a particolari condizioni, per un certo numero d'impianti.

La Direttiva sulle emissioni industriali mira a migliorare la protezione dell'ambiente e della salute e a rendere le regole in materia più chiare e semplici da applicare. Il testo approvato aggiorna e riunisce sette diverse legislazioni, inclusa la Direttiva sui grandi impianti di combustione e quella sulla Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC); quest'ultima copre circa 52.000 impianti industriali e agricoli con grande potenziale d'inquinamento, dalle raffinerie agli allevamenti di maiali.

Limiti sull'inquinamento atmosferico: più tempo per talune centrali elettriche

Ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri possono essere sostanze molto dannose per la salute e contribuire a provocare, ad esempio, cancro, asma e piogge acide: il testo approvato stabilisce limiti più severi per le emissioni di tali sostanze dal 2016. Deputati e governi nazionali

si sono accordati anche sulla possibilità, per gli Stati membri, di utilizzare piani nazionali transitori per un certo numero d'impianti di combustione, inclusi quelli a combustibili fossili, e avere così tempo fino a luglio 2020 per conformarsi alle nuove regole. Le nuove regole potrebbero invece non applicarsi mai a un certo numero d'impianti di vecchia data, nel caso questi cessino ogni attività nel 2023 o 17.500 ore di lavoro dopo il 2016. Le nuove centrali elettriche ed energetiche dovranno comunque conformarsi alle nuove regole entro il 2012.

Ottimizzare le prestazioni ambientali

Gli impianti coperti dalla Direttiva IPPC dovranno utilizzare le migliori tecniche disponibili sul mercato (best available techniques o BAT) per ottimizzare le loro prestazioni ambientali al fine di ricevere il permesso di attività. Gli Stati membri avranno la possibilità di applicare in modo flessibile tali regole solo se il livello complessivo di protezione ambientale è mantenuto invariato. Su insistenza dei deputati, i governi dovranno dimostrare che i costi relativi all'applicazione dei nuovi limiti sono sproporzionati rispetto ai benefici in termini ambientali, a causa di ragioni tecniche o circostanze locali specifiche. Per evitare che tale flessibilità porti a una disapplicazione ingiustificata delle nuove regole, ogni decisione di questo tipo dovrà essere seguita da una valutazione d'impatto.


Prossime tappe

Il PE ha approvato l'accordo raggiunto col Consiglio in seconda lettura, che dovrà ora adottarlo formalmente. A quel punto, gli Stati membri dovranno trasporre la direttiva nelle legislazioni nazionali.


Fonte: Parlamento Europeo

Dal satellite una mappa globale dell'inquinamento atmosferico

L'Agenzia Spaziale Europea, grazie ai dati rilevati dai propri satelliti, presenta una mappa globale dell'inquinamento atmosferico e della distribuzione di gas serra.



Il sensore **SCIAMACHY** sul satellite Envisat dell'ESA, ha fornito dati preziosi sul nostro pianeta, permettendo agli scienziati di disegnare una mappa globale dell'inquinamento atmosferico e della distribuzione di gas serra. Utilizzando i dati provenienti da **SCIAMACHY** relativi al periodo 2003-2009, gli scienziati hanno rilevato un aumento di anidride carbonica atmosferica (CO₂) - uno dei principali gas serra che contribuisce al riscaldamento globale - di circa 2 parti per milione (ppm). Nel grafico l'aumento della CO₂ atmosferica (valori medi annuali) tra il 2003 e il 2009 .



Secondo gli scienziati, l'aumento è principalmente a causa dell'utilizzo di combustibili fossili. Rimangono comunque notevoli lacune nella conoscenza delle fonti di CO₂, come gli incendi, l'attività vulcanica ecc. L'analisi di questo nuovo set di dati di CO₂ è in corso.

COS'E' L'ESA

Il compito dell'ESA (Agenzia Spaziale Europeo) è quello di delineare il programma spaziale europeo e quindi di dargli attuazione. I progetti dell'Agenzia sono concepiti per scoprire quanto più possibile sulla Terra, l'ambiente spaziale circostante, il Sistema solare e l'Universo in generale, ma puntano anche allo sviluppo di

tecnologie e servizi satellitari e alla promozione delle industrie europee. Inoltre, l'ESA collabora attivamente con le organizzazioni spaziali extra-europee per condividere con tutta l'umanità i vantaggi derivanti dalla ricerca spaziale.

COS'E' ENVISAT

Lanciato nel 2002, Envisat è il più grande veicolo spaziale di osservazione della Terra mai costruito. Esso contiene dieci sofisticati strumenti ottici e radar per assicurare una continua osservazione e monitoraggio dell'atmosfera, degli oceani e delle calotte di ghiaccio

Cos'e' SCIAMACHY

SCIAMACHY-Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography-è uno spettrometro di telerilevamento per l'osservazione dall'atmosfera e della superficie terrestre collocato a bordo di Envisat. Il principale obiettivo scientifico dello SCIAMACHY è la misura globale di tracce di diversi gas nella troposfera e nella stratosfera.

Per chi vuole approfondire: il [sito ESA](http://www.esa.int)



MARIO PAOLO GUIDETTI

mariopaoloquidetti@garibaldini.info

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: SEMPLIFICAZIONI IN ARRIVO

Bastera` la **mera denuncia di inizio attivita** per realizzare impianti solari fotovoltaici sugli edifici, con superficie dei pannelli non superiore a quella del tetto delle case su cui saranno collocati i moduli. La Dia sara` sufficiente anche per gli impianti mini, quelli cioe` aventi capacita` di generazione inferiore a 20 kW.

E bastera` **anche per gli impianti elettrici di cogenerazione a biomasse**, con capacita` massima inferiore a mille kWe (piccola cogenerazione) e a 3.000 kWt. Idem, per gli



impianti a biomasse, aventi capacità di generazione inferiore a 200 kW. Nel caso dell'eolico, poi, la denuncia d'inizio attività sarà sufficiente per gli impianti eolici con capacità inferiore a 60 kW e per le torri anemometriche nate per misurare temporaneamente il vento; la fase di rilevazione, però, dovrà superare i tre anni.

La sola Dia, infine, basterà agli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, con capacità di generazione inferiore a 100 kW. Le linee guida per le energie rinnovabili, allegate al nuovo decreto dello Sviluppo economico sul conto energia (in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), rispondono così all'istanza avanzata dalla Corte costituzionale. Che, con sentenza 119/2010 del 22 marzo scorso (depositata il 26/03/2010), aveva definito incostituzionale la legge della regione Puglia, n. 31 del 2008.

Il caso Puglia.

In pratica, l'amministrazione pugliese aveva reso possibile (grazie a deroghe contenute nella legge 31/08) costruire con una mera autodenucia, impianti fotovoltaici, eolici e a biomasse fino a un limite massimo di energia prodotta pari a 1 Mw. Anche se, va detto, l'assetto originario della legge pugliese prevedeva, che la semplificazione delle richieste fosse adottabile per i soli impianti rientranti entro gli stessi limiti che oggi dettano le linee guida nazionali. E cioè: 60 kW per l'eolico, 20kW per il fotovoltaico, 200 kW per la biomassa. Oggi, però **le linee guida non si fermano qui. E prevedono anche:**

- un sistema di autorizzazione unica rilasciata dalle regioni per la costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di maggiore importanza;
- un sistema di comunicazione unica, da inviare on-line al municipio competente (con tanto di documentazione,) per gli impianti considerati come opere di edilizia libera di maggiore rilevanza;

- un terzo sistema facilitato, basato sulla sola Dia, per gli impianti domestici più piccoli.

La legge pugliese, va detto, **innalzando tutti i limiti a 1.000 kW** (kilowatt), equivalenti a 1 Mw, aveva permesso di costruire veri e propri impianti industriali con una semplice autocertificazione. Così, la Consulta, con la sua pronuncia, pur riconoscendo legittime le compensazioni economiche aveva rilevato come l'assenza delle **Linee guida nazionali** creasse gravi problemi nel «contemperare la diffusione degli impianti da energie rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale». I giudici rinviarono quindi la definizione dei limiti per la sola Dia alle linee guida nazionali. Queste oggi spiegano anche quando può **scattare la verifica di assoggettabilità** alla Valutazione d'impatto ambientale (Via). In sintesi: per gli impianti da fonti rinnovabili, di potenza nominale complessiva superiore a 1 megawatt.

Altre criticità.

Il decreto dello Sviluppo economico sul conto energia apre spazio anche ad alcune contraddizioni irrisolte. Una prima questione riguarda il **premio previsto per gli impianti fotovoltaici**, la cui costruzione viene abbinata a un impiego più efficiente di energia. Questo premio, consistente in una maggiorazione della tariffa incentivante (fino a un massimo del 30%), potrà essere riconosciuto agli impianti fotovoltaici integrati negli edifici, con caratteristiche innovative, ma non ai concentratori solari.

Una seconda contraddizione riguarda **la maggiorazione del 10%** della tariffa incentivante prevista per chi installa impianti fotovoltaici sui tetti, in sostituzione delle coperture in eternit o, comunque, contenenti amianto. Bene, a questo premio aggiuntivo potranno accedere solo coloro che installano fotovoltaico tradizionale sui tetti, mentre **l'agevolazione aggiuntiva resta off limit**, sia per chi ricorre al fotovoltaico innovativo integrato, sia per chi installa impianti a concentrazione solare.



Terzo, il decreto sul conto energia introduce una nuova definizione, oltre al fotovoltaico innovativo. E cioè «**l'impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica**», Restano però da chiarire quali siano gli impianti inclusi in questa categoria. Anche se un apposito articolo, il 14 bis, rimanda a un prossimo decreto i requisiti tecnici e le modalità per incentivare gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.

Infine, una chicca: il decreto prevede che si possano cumulare le agevolazioni del conto energia con «**contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%** del costo dell'investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3 kW». Ma non risulta che, al momento, esistano contributi di questo genere. Si tratta, dunque, dell'annuncio di un nuovo strumento agevolativo in arrivo?

Cambi di tariffa.

Rispetto alle ultime bozze di decreto, circolate sul Conto energia, la versione definitiva prevede un **cambio di tariffa incentivante per i piccoli impianti** a concentrazione solare da 0,32 a 0,37 euro a kWh. Inoltre, è stata introdotta una nuova fascia di potenza incentivata (200-1000kw) con 0,32 euro a kWh, mentre per gli impianti oltre un Mw la tariffa è di 0,28 euro a kWh.

Aumenta anche il volume massimo incentivabile, che passa da 200 a 300 Mw per il fotovoltaico innovativo e da 150 a 200 Mw per i concentratori solari.

Per quanto riguarda il **fotovoltaico tradizionale**, **le tariffe crescono** di una misura inferiore al **centesimo di euro** e la potenza massima incentivabile resta a 3.000 Mw. Ma vengono incentivati anche gli impianti fotovoltaici installati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, per i quali la tariffa è una media tra la tariffa incentivante prevista per gli impianti installati su edifici (0,40 euro a kWh) e quella disposta per gli altri tipi di impianti fotovoltaici (0,36 euro a kWh).

Tornando, infine, ai premi «aggiuntivi», come detto riservati al solo fotovoltaico tradizionale, viene previsto un +5% della tariffa incentivante se gli impianti fotovoltaici sono in regime di scambio sul posto e sono realizzati da comuni con meno di cinquemila abitanti; di questi impianti, però, gli stessi comuni dovranno essere soggetti responsabili.



RAOUL MENCHERINI

raoulmencherini@garibaldini.info

Prime direttive sulla SCIA per l'antincendio

Il Ministero dell'Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 5 agosto 2010 ha fornito le prime indicazioni sulla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai Comandi VVF per garantire l'uniformità di azione amministrativa nella prevenzione incendi. In particolare, con riferimento all'art. 49 comma 4-bis della legge 122/2010, sono state fornite le seguenti direttive:

1. l'attivazione della procedura semplificata della SCIA è una scelta opzionale da parte dell'interessato. Pertanto, si può continuare a presentare le domande per i diversi procedimenti di prevenzione incendi (parere di conformità, CPI, deroga, rinnovo del CPI) secondo le procedure tuttora vigenti stabilite dal DPR 37/98. Per le procedure ordinarie, i procedimenti proseguiranno l'iter nel rispetto dei tempi previsti dal DPR stesso senza nessuna modifica di termini o di procedure;
2. la SCIA può essere chiesta solo nei casi di attività per la quale esiste una norma di riferimento, dato che essa presuppone che esista un atto autorizzativo il cui rilascio dipende dall'accertamento di requisiti o presupposti stabiliti per legge. Poiché, quando non esiste una regola tecnica, i criteri generali emanati (il DM 10 marzo 1998) devono essere modulati caso per caso, il Ministero ha ritenuto che non sia compatibile un procedimento autocertificato con l'applicazione di soli criteri generali di prevenzione incendi;



3. analogo ragionamento vale per le deroghe, che quindi sono escluse dalla possibilità di autocertificazione.

In sostanza, quindi, la formulazione involuta della previsione di legge, forse anche contraddittoria in alcuni punti (in quanto prima sembra eliminare tutti i procedimenti autorizzativi e sostituirli con l'autocertificazione e poi resuscita i regolamenti dei procedimenti stessi, chiedendone un aggiornamento entro dodici mesi), ha costretto il Ministero a fornire delle valutazioni che, seppure non suffragate da riferimenti normativi specifici, sono almeno ragionevoli.

La gestione della sicurezza antincendio: obblighi e responsabilità

Sulla gestione della sicurezza degli edifici e delle attività di lavoro sono stati scritti numerosi testi, soprattutto per quanto riguarda le responsabilità connesse alle diverse figure coinvolte nell'organizzazione dei luoghi di lavoro. Per i datori di lavoro delle attività più comuni (quindi non particolarmente a rischio di incendio), le responsabilità sono stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e possono essere lette in dettaglio nel decreto 10 marzo 1998 (rimandiamo al post già pubblicato su questo argomento). Per tutti i datori di lavoro o gli esercenti di attività che sono luoghi pericolosi per incendio (cioè elencati nel decreto 16 febbraio 1982) che non sono interessati ad entrare nel dettaglio di questi approfondimenti, in forma molto sintetica possiamo ricordare le norme che regolano questa materia emanate dal Ministero dell'Interno. In particolare, la norma di riferimento è l'art. 5 – *Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività* - del DPR n. 37 del 1998. Il testo di questo articolo prevede che:

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e

formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Questo articolo in sostanza stabilisce che la persona che presenta la richiesta di certificato di prevenzione incendi ha degli obblighi per tutta la gestione della sicurezza durante l'uso dell'edificio. E' chiaro che in taluni casi possono essere attuati dei meccanismi di delega, ma solo per le attività molto complesse ed a determinate condizioni. Nella maggior parte dei casi, invece, la responsabilità è del titolare, che quindi deve organizzare i controlli sulla buona conduzione delle misure antincendio (estintori, rilevatori di fumo ecc.), sulle nomine degli addetti e sullo svolgimento della formazione ai lavoratori e delle prove di esodo (quando sono previste) durante tutta la vita utile dell'edificio o tutta la durata dell'attività. Alcune altre norme di riferimento per i titolari di attività pericolose (cioè elencate nel decreto 16 febbraio 1982) possono essere rintracciate nel testo dell'articolo 16 (*certificato di prevenzione incendi*) del decreto legislativo n. 139 del 2006:

Art. 16. Certificato di prevenzione incendi

(articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)



1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili

delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.



CORPO VOLONTARI GARIBALDINI Newsletter



Settembre 2010

www.garibaldini.info – info@garibaldini.info C.F. 91265240373



BRUNO FANTINELLI

brunofantinelli@garibaldini.info



Viva Verdi

Giuseppe Verdi e il Risorgimento

VILLANOVA : La villa di Sant'Agata fu acquistata nel 1848, ampliata e sistemata nel corso degli anni dal compositore che l'abitò con la seconda moglie, Giuseppina Streponi. Intimamente legata ai luoghi verdiani di Busseto, l'abitazione è circondata da un grande e lussuoso parco di gusto romantico, progettato dal compositore stesso; gli interni si presentano intatti negli arredi e ricchi di cimeli.



Il Maestro, fatti salvi i soggiorni parigini, i viaggi e gli inverni passati a Genova, vi trascorse tutta la vita, a partire dal 1851, conciliando così musica e agricoltura. L'odierno percorso museale riguarda solo una parte dell'edificio, dove del resto risiedono ancora gli eredi. Il visitatore attraversa la stanza della Streponi, con gli arredi originali, lo spogliatoio della cantante, dov'è sistemato un fortepiano, la camera da letto-studio di Verdi, con un letto a baldacchino e uno scrittoio con alcuni oggetti, un pianoforte, dei libri e il busto-ritratto in terracotta eseguito da Vincenzo Gemito, già nel parco della villa. Si prosegue per altre due sale, nelle quali sono conservati documenti, fotografie, copie di opere verdiane e l'arredo della camera da letto del Grand Hotel di Milano dove il musicista morì. **Per**

informazioni: [Villa Verdi Sant'Agata](http://VillaVerdiSantAgata.com) via Verdi, 22 - Villanova sull'Arda (PC) Telefono: 0523.830000

BUSSETO :Una lapide in marmo e bronzo sulla facciata della casa ricorda Antonio Barezzi con le parole di Arrigo Boito (1913). La prima esecuzione pubblica del giovane Verdi nel 1830 ebbe proprio come teatro il salone di Casa Barezzi – sede anche della Società Filarmonica Bussetana fondata nel 1826 da Barezzi e Provesi. Verdi visse per alcuni anni nella casa del suo ricco benefattore che gli consentì, fra l'altro, di intraprendere gli studi musicali con il Maestro Vincenzo Lavigna a Milano e di sposare sua figlia.



Nella casa si possono trovare diversi cimeli appartenenti a Verdi tra cui il pregevole forte-piano viennese Tomaschek sul quale il Maestro compose "I due Foscari", e che suonò durante gli ultimi istanti di vita di Barezzi (1869), un quadro ad olio di Barezzi, il primo ritratto a carboncino del giovane Verdi, lettere firmate e l'appello patriottico del 1859. Il salone ospita anche la discoteca Antony Rocco Schipper-Suppa, che conta più di tremila dischi e cinquecento opere. Nelle sale adiacenti è esposta la vasta collezione Stefanini con lettere autografe, documenti iconografici, ritratti originari del Maestro e dei suoi esecutori durante il secolo scorso. Il visitatore vi troverà anche documenti relativi alle celebrazioni verdiane a Busseto dall'apertura del Teatro Verdi (1868) alla presenza di Toscanini in "La Traviata" (1913) e nel "Falstaff" (1926). Casa Barezzi Via Roma, 119 - 43011 Busseto (PR) Per informazioni e visite: [Ufficio informazioni Turistiche di Busseto](http://UfficioInformazioniTuristicheDiBusseto.com) Telefono: 052492487



RONCOLE : La casa di Roncole di Busseto, nella quale Giuseppe Verdi nacque il 10 ottobre 1813, si presenta come una costruzione modesta situata in una frazione, oggi come allora, di poche case e di buona terra. Vi si conservano alcuni rari documenti e poche opere commemorative. Monumento nazionale, è ora



riaperta al pubblico dopo il recente intervento di restauro. Nell'edificio, adibito anche a posteria, il padre gestiva un'osteria e una bottega di generi vari; la madre era filatrice. Quella di Verdi era una famiglia di piccoli proprietari non illetterati: spesso, infatti, i locandieri leggevano le lettere a chi non era in grado di farlo. Con il suo valore prevalentemente simbolico, la casa va considerata come una tappa del percorso verdiano che si snoda attraverso alcuni edifici storici, come [Palazzo Orlandi](#), di Busseto dove il maestro si avviò alla musica e sposò Margherita Barezzi, fino a raggiungere [Sant'Agata di Villanova](#), nel piacentino. Roncole di Busseto (PR) Via Verdi, 1 - Telefono 0524.97450 Per informazioni e visite: - Telefono 0524.92487



FIDENZA : A Fidenza, nella provincia di Parma, ha sede il Teatro Girolamo Magnani, costruito nella prima metà dell'Ottocento. Peculiare in questo teatro è la decorazione di mano dello scenografo Girolamo Magnani, ricca di preziosi stucchi dorati, di figure allegoriche, di giochi prospettici che si moltiplicano nelle grandi specchiere in legno dorato, secondo un gusto che risente dei modelli francesi. Lo stesso Magnani disegnò e dipinse anche le scene per la rappresentazione del Trovatore, in occasione dell'inaugurazione del teatro, nell'ottobre 1861. Teatro Girolamo Magnani Piazza Verdi - Fidenza (PR) Telefono 0524.522044 / Informazioni e visite su prenotazione: Ufficio Cultura Comune di Fidenza Telefono 0524.517218



PARMA : Situata a Parma nella zona popolare dell'oltretorrente, la casa dove nacque il grande direttore Arturo Toscanini (1867-1957), rappresenta uno dei luoghi simbolici per le memorie del Maestro, che vi dimorò di fatto soltanto pochi mesi. Donata dagli eredi Toscanini all'Amministrazione Comunale, che la ristrutturò istituendovi il museo nel 1967, raccoglie materiali provenienti in prevalenza dalle residenze del musicista a Milano, in via Durini, e a Riverdale, negli Stati Uniti. Il percorso espositivo, allestito in forma di casa-museo,

riunisce edizioni musicali, numerosi oggetti appartenuti al maestro, cimeli, dipinti, locandine, disegni e fotografie. In una stanza appositamente attrezzata è possibile ascoltare le più celebri esecuzioni toscanine. La collezione si è recentemente arricchita di un pianoforte Bechstein appartenuto al cantante lirico Aureliano Pertile, al quale Toscanini fu molto legato. Altre testimonianze sul musicista sono conservate nello studio arredato presso il Conservatorio di musica "Arrigo Boito" di Parma. Per informazioni e visite: [Casa Natale "Arturo Toscanini"](#) - Borgo R. Tanzi, 13 - Parma



BOLOGNA : Un documento emblematico del rapporto tra Verdi e il Risorgimento italiano lo troviamo esposto al Museo civico del Risorgimento di Bologna. Si tratta di un manifesto del 1860, relativo ad una rappresentazione dell'opera "I Lombardi" che si svolse nella città felsinea per finanziare la Spedizione dei Mille. Verdi seguì attentamente le vicende militari e politiche del tempo; e la sua musica diffuse ovunque gli ideali patriottici, costituendo in un certo senso la "colonna sonora" del Risorgimento. La Biblioteca del Museo conserva diversi ritratti a stampa del maestro, mentre un'interessante collezione di giornali dell'epoca ci riporta al periodo d'oro del melodramma, quando ogni "prima" era un avvenimento, e le opere di Verdi facevano parte integrante di un patrimonio culturale condiviso da tutte le classi sociali. [Museo Civico del Risorgimento](#) Piazza Carducci 5 - Bologna

RAVENNA : La presenza di Verdi all'interno dei fondi della Biblioteca Classense è contraddistinta particolarmente da dieci sue lettere indirizzate da Parigi al musicista ravennate Angelo Mariani, uno tra gli interpreti ed amici prediletti di Verdi, almeno fino ad un certo punto dell'esistenza. Il periodo di questa corrispondenza è circoscritto al 1863-64, con tematiche quasi per intero costituite dai consigli forniti da Verdi a Mariani per la saggia gestione di una carriera che non cedesse alle lusinghe di falsi obiettivi. A questo carteggio e ad altre lettere tra Mariani e alcuni musicisti di punta in cui capita di trovare citato Verdi, va aggiunta la documentazione conservata nel



www.garibaldini.info – info@garibaldini.info C.F. 91265240373

Fondo Teatri dell'Archivio Storico Comunale di Ravenna, presso la Biblioteca Classense.



Le carte amministrative, i manifesti e i libretti operistici - per I Masnadieri nel 1850, al 'solito' Ricordi si sostituisce la ravennate Tipografia Angeletti e Pattonico - rivelano come anche Ravenna sia stata affascinata, talora in modo irresistibile, dallo stile verdiano. Le testimonianze risalgono ad Ernani nel 1845 e via via aprendo a quasi tutti i titoli del maestro di Busseto, particolarmente nel decennio 1850-59, in cui in ogni stagione o quasi andava in scena Verdi (citando solo le prime ravennate: 1850, I Masnadieri e Lombardi alla Prima Crociata, 1851 Luisa Miller, 1853 Rigoletto, 1854 Il Trovatore, 1855 Macbeth, 1856 La Traviata, 1859 Aroldo). Le carte dell'Archivio Teatrale sono state inventariate in un recente progetto realizzato in collaborazione con l'Università di Bologna, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, e sono oggi consultabili insieme ai carteggi suddetti presso la Biblioteca Classense di Ravenna. [Biblioteca Classense](#) - Via Baccarini, 3 - Ravenna

bosco e del sottobosco a scopo autofinanziamento.

I prodotti di nostro interesse sono:

Mirtilli – More – Lamponi – Fragole – Funghi porcini – Altri tipo di funghi - Castagne – Marroni – Altri prodotti del bosco e del sottobosco
Se avete questi prodotti o se siete in grado di segnalarci tale opportunità per favore contattateci.

Oggetto : lavori a domicilio

Se conoscete ditte serie che danno lavoro a domicilio per composizione o assemblaggio di giochi, penne, oggettistica in generale anche metalmeccanica per favore segnalatecelo, Vi sono persone interessate a questo tipo di attività.

Contatti : Dolver Bortolini **Cell. 335 6062560**

Brigata Logistica Garibaldina

E-mail: dolver@cimone.it



Convenzioni per i soci

Garibaldini :

contatti: giulianoromani@garibaldini.info

il **Comando Generale Garibaldini** e l'**Associazione Fondazione Imprenditoriale Italiana**, hanno siglato una collaborazione, per aiutare i propri soci per le pratiche riguardanti finanziamenti tramite:

- Cessioni del 5° dello stipendio o della pensione
- Mutui

Nel sito www.garibaldini.info , potrete trovare altre Aree di intervento dell' Afii

**Associazione
Fondazione Imprenditoriale Italiana**



Contatti : sergioragazzi@garibaldini.info



*Specialità montanare,
prodotti del bosco e sottobosco,
linea catering,
confezioni regalo e natalizie
prodotti specifici per cestisti*

Contatti : dolver@cimone.it



Compro, Vendo, Cerco, Scambio

per informazioni:



giulianoromani@garibaldini.info

**RICORDATI
PASSAPAROLA**

Oggetto: raccolta prodotti del bosco e del sottobosco

La **Brigata Logistica Garibaldina** sta organizzando la raccolta di frutta e prodotti del



www.garibaldini.info – info@garibaldini.info C.F. 91265240373

SUCCHIVO D'ISCHIA



**Albergo Casa Giuseppina
Famiglia Mattera**


Telefonia Mobile – Turismo - Associazionismo

Contatti : brunofantinelli@garibaldini.info

IN PREPARAZIONE con



Mattioli 1885 comunicazione



I miei Milleottantanove



**Legata alle iniziative per i
"150 anni dell'unità d'Italia"**

Contatti: mariopaologuidetti@garibaldini.info



Il Canto degli Italiani

Revisione di Maurizio Benedetti

Poesia di Goffredo Mameli
Musica di Michele Novaro



A TONINA MARINELLO

L'abbiam deposta la garibaldina
all'ombra della torre a San Miniato.
Con la faccia rivolta alla marina
perchè pensi a Venezia e al lido amato.
Era bella, era bionda, era piccina,
ma avea un cor di leone e da soldato
di leone e da soldato!
L'abbiam deposta la garibaldina
all'ombra della torre a San Miniato.
E se non fosse ch'era nata donna
or saria scolpita sulla tomba
e poserebbe sul funereo letto
con la medaglia del valor sul petto
con la medaglia del valor sul petto
Ma che val ma che vale tutto il resto...
pugnò con Garibaldi...
pugnò con Garibaldi...
e basti questo...
e basti questo!
L'abbiam deposta la garibaldina
all'ombra della torre a San Miniato.

